

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**di Polizia Mortuaria**

**per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali**

**DEL COMUNE di RAVENNA**

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64311/259 del 17/12/2002,  
esecutivo dall'11/01/2003 ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000  
n.267.**

## - INDICE -

<b>CAPITOLO I</b>	<b>5</b>
<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b>	<b>5</b>
ART. 1 - FINALITÀ DELLE NORME	5
ART. 2 - COMPETENZE E FORME DI GESTIONE	5
ART. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	6
ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	7
<b>CAPITOLO II</b>	<b>8</b>
<b>STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI</b>	<b>8</b>
ART. 5 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI	8
ART. 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO E FORME SOSTITUTIVE	8
<b>CAPITOLO III</b>	<b>10</b>
<b>NORME DI POLIZIA MORTUARIA</b>	<b>10</b>
ART. 7 - FERETRI	10
ART. 8 TRASPORTO FUNEBRE	10
ART. 8 BIS TIPOLOGIA DI TRASPORTO FUNEBRE	11
ART. 8 TER. AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO FUNEBRE	11
ART. 8 QUATER. DEL TRASPORTO E DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE	12
ART. 9 - PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE PER IL TRASPORTO DI SALME	13
ART. 10 - ORARI E MODALITÀ DEI TRASPORTI	13
<b>CAPITOLO IV</b>	<b>14</b>
<b>CIMITERI</b>	<b>14</b>
ART. 11 - CIMITERI	14
ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI - AMMISSIONE NEI CIMITERI	14
<b>CAPITOLO V</b>	<b>15</b>
<b>INUMAZIONI E TUMULAZIONI</b>	<b>15</b>

ART. 13 - INUMAZIONE	15
ART. 14 - INDIVIDUAZIONE DELLA FOSSA	15
ART. 15 - TUMULAZIONE	15
<b>CAPITOLO VI</b>	<b>16</b>
<b>ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI</b>	<b>16</b>
ART. 16 - ESUMAZIONE ORDINARIA	16
ART. 17 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA	16
ART. 18 - PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE	16
ART. 19 - ESTUMULAZIONI	16
ART. 20 - DISPOSIZIONI PER LE ESUMAZIONI E LE ESTUMULAZIONI	17
<b>CAPITOLO VII</b>	<b>18</b>
<b>CREMAZIONI</b>	<b>18</b>
ART. 21 - CREMAZIONI	18
<b>CAPITOLO VIII</b>	<b>19</b>
<b>NORME CIMITERIALI</b>	<b>19</b>
ART. 22 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO	19
ART. 23 - DIVIETI SPECIALI	19
ART. 24 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO	20
ART. 25 - RESPONSABILITÀ	20
<b>CAPITOLO IX</b>	<b>21</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI E PIANI REGOLATORI CIMITERIALI</b>	<b>21</b>
ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI	21
ART. 27 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	21
<b>CAPITOLO X</b>	<b>22</b>
<b>CONCESSIONI</b>	<b>22</b>
ART. 28 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	22
ART. 29 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	22
ART. 30 - SEPOLTURE PRIVATE	23
ART. 31 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE	23
ART. 32 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI - DURATA DELLE CONCESSIONI	23
ART. 33 - SUBENTRI	24
ART. 34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE	25
ART. 35 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE	25
ART. 36 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	26
ART. 37 - RICONCESSIONI	26
ART. 38 - AUTOCERTIFICAZIONE PER TUMULAZIONI URGENTI	26
ART. 39 - RETROCESSIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI	26
<b>CAPITOLO XI</b>	<b>28</b>

<b>NORME TECNICHE</b>	<b>28</b>
ART. 40 - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	28
ART. 41 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE	28
ART. 42 - DISPOSIZIONI PER I LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	29
ART. 43 - RESPONSABILITÀ E DEPOSITO CAUZIONALE	29
ART. 44 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO	29
ART. 45 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI	30
ART. 46 - VIGILANZA	30
ART. 47 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	30
ART. 48 - CAUTELE	31
ART. 49 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	31
ART. 50 - SANZIONI	31
ART. 51 - RINVIO	32
<b><u>TABELLA ALLEGATA N. 1</u></b>	<b><u>33</u></b>
<b>PERCENTUALE DI INDENNIZZO PER SEPOLTURE INDIVIDUALI IN COLOMBARIO (LOCULI E CELLETTE)</b>	<b>33 33</b>
<b><u>PERCENTUALE DI INDENNIZZO</u></b>	<b><u>33</u></b>
<b><u>TABELLA ALLEGATA N. 2</u></b>	<b><u>34</u></b>
<b>PERCENTUALE DI INDENNIZZO PER LE AREE TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>34 34</b>
<b><u>TABELLA ALLEGATA N. 3</u></b>	<b><u>35</u></b>
<b>PERCENTUALE DI INDENNIZZO PER MANUFATTI DI SEPOLTURE FAMILIARI</b>	<b>35</b>
<b><u>NOTE AGLI ALLEGATI</u></b>	<b><u>36</u></b>

## CAPITOLO I

### Disposizioni preliminari

#### **Art. 1 - Finalità delle norme**

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, e delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990. Sono norme dirette alla generalità dei cittadini, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Nel caso in cui si rendesse opportuno modificare uno o più articoli del presente Regolamento sarà necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale e la modifica così approvata farà parte integrante del presente Regolamento.

Eventuali modifiche alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, saranno recepite automaticamente nel presente regolamento, senza che sia necessario alcun provvedimento deliberativo.

In tal caso sarà opportuno redigere un testo coordinato conseguente, non avente valore ufficiale, al fine di consentire una chiara lettura agli utilizzatori del servizio ed ai concessionari.

#### **Art. 2 - Competenze e forme di gestione**

La gestione dei servizi inerenti la Polizia Mortuaria e Cimiteriale è stata affidata dal Comune di Ravenna (delibera del Consiglio Comunale n.20540/172 del 04/05/1995) ad A.R.E.A. SpA (già azienda speciale AREA Ravenna, costituita ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 08.06.90 n. 142), la quale, nel presente Regolamento viene definita "AREA" o "Gestore".

AREA provvede all'espletamento delle attività funebri e cimiteriali ai sensi del presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, dello Statuto dell'Azienda e del Contratto di Servizi.

Le funzioni e le competenze comunali in materia, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono attribuite ad AREA ad eccezione di quelle sanitarie (in materia di trasporto funebre, polizia mortuaria, cimiteri, deposito di osservazione e obitorio) e delle competenze relative al rilascio di autorizzazioni di Polizia Mortuaria (trasporto, seppellimento, cremazione, esumazione, estumulazione, etc.) le quali restano in capo al Sindaco, in qualità di Ufficiale di governo e Autorità Sanitaria Locale.

Pertanto, salvo i limiti di cui sopra, è di competenza di AREA l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro adempimento compiuto nell'osservanza del Regolamento stesso, ivi compresi quelli sanzionatori.

Il Gestore, ai sensi del D.Lgs. 267/00, della L. 241/90, del D.Lgs. n. 29/93 e della Direttiva Cassese del 27.01.94, provvederà ad adottare una Carta dei Servizi dove, tra l'altro, saranno specificate le tipologie e gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi forniti.

Delle competenze affidate dal DPR 10 settembre 1990 n. 285 al coordinatore sanitario dell'AUSL è incaricato un dirigente ed altro personale individuato dalla stessa in conformità alla legislazione vigente.

### **Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi

1. la visita necroscopica;
2. il servizio di osservazione dei cadaveri;
3. il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all'obitorio e/o deposito di osservazione quando sia prescritto dall'Autorità Giudiziaria o dalla competente Autorità Sanitaria;
4. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali (individuati all'art. 8);
5. la disposizione delle ossa in ossario comune;
6. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
7. la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come accertato da opportune verifiche, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Tali servizi, escluso quello di cui al punto 1), di competenza dell'AUSL, dovranno essere erogati gratuitamente agli utenti.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe proposte da AREA ed approvate dal Comune.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 42 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata accollandosi la differenza rispetto alla normale tariffa che dovrà trasferire ad AREA adeguando, ove necessario, il Contratto di servizio.

**Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici del cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta utile per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

Inoltre, nell'ufficio del cimitero sono accessibili al pubblico:

1. l'orario di apertura e chiusura (di ogni cimitero) nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
2. copia del presente Regolamento;
3. copia del Contratto di servizio;
4. copia della Carta dei servizi;
5. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
6. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
7. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

## CAPITOLO II

### Strutture e Servizi Mortuari

#### **Art. 5 - Deposito di osservazione e obitori**

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 12-13, 14 e 15 del DPR 285/90, il deposito di osservazione, la sala celle refrigeranti e l'obitorio del Comune di Ravenna sono situati nei locali idonei della Camera Mortuaria dell'Ospedale Civile "S. Maria delle Croci".

AREA gestisce la Camera Mortuaria dell'Ospedale Civile garantendo il controllo, la vigilanza.

Garantisce a pagamento secondo tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale, le operazioni di lavaggio, vestizione, sistemazione e collocazione delle salme nel feretro ed esposizione in camera ardente per le estreme onoranze.

Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere svolte all'interno del padiglione necroscopico da personale esterno se non espressamente autorizzato da AREA.

Si intendono sempre richieste le operazioni di cui al 3° comma salvo espressa rinuncia scritta e/o verbale.

La gestione e l'utilizzo delle attrezzature dei locali autoptici presenti nella Camera Mortuaria sono invece di stretta competenza dell'Ausl.

L'ammissione di salme nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata da AREA, dall'Autorità Giudiziaria, dall'Autorità Sanitaria o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto.

Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee, compresi altresì i familiari del defunto se non autorizzati.

Agli operatori delle imprese funebri è fatto divieto trattenersi nel locale oltre il tempo necessario all'espletamento delle relative prestazioni.

La sorveglianza può essere esercitata, oltre che da personale qualificato, anche con apposite strumentazioni.

E' vietata ogni attività di negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri nei locali della Camera Mortuaria.

E' vietato altresì agli operatori di imprese funebri stazionare nell'area cortilizia della Camera Mortuaria e presso gli ingressi al fine di acquisire servizi di onoranze funebri.

#### **Art. 6 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento autorizzazione al seppellimento e forme sostitutive**

Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, l'autorizzazione per la sepoltura, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento dello

Stato Civile, il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, il Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ausl, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

## CAPITOLO III

### Norme di Polizia Mortuaria

#### **Art. 7 - Feretri**

Si osservano le seguenti prescrizioni.

1. *Per la tumulazione:*
  - nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90;
2. *Per la inumazione:*
  - i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc..) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici. Pure i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro;
3. *Per la cremazione:*
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno quando si tratta di trasporto con percorso non superiore ai 100 km.
4. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all'impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco.  
E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.
5. La chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato, individuato dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 8 Trasporto funebre**

Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero , o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante mezzi idonei e del personale necessario.

Il trasporto funebre è servizio pubblico locale a tutti gli effetti. L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal capo IV del DPR 285 del 10/09/1990, dai regolamenti di Igiene e dalle norme del presente regolamento.

### **Art. 8 bis Tipologia di trasporto funebre**

Il servizio di trasporto funebre si articola in quattro tipologie.

1. Trasporto, su esplicita richiesta dell'autorità sanitaria/o giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio /deposito di osservazione dell'Ospedale Civile, di salme rinvenute in luoghi pubblici, incidentate, abbandonate, o in luoghi igienicamente inadatti all'osservazione. Questi trasporti, svolti interamente nell'ambito del territorio comunale, da considerarsi a tutti gli effetti servizi istituzionali indispensabili, devono essere garantiti ed eseguiti gratuitamente e direttamente dal Comune o da impresa da esso incaricata;
2. Trasporti dal luogo di osservazione al luogo di sepoltura, svolti interamente nell'ambito del territorio comunale, di salme per le quali nessuno richiede servizi o trattamenti speciali (sconosciuti, indigenti, abbandonati). Anche questa tipologia di trasporto è considerata indispensabile ed istituzionale pertanto deve essere garantita ed eseguita direttamente dal Comune o da impresa da esso incaricata;
3. Trasporto, a cassa aperta, durante il periodo di osservazione dal luogo del decesso (anche se dotato dei requisiti igienici necessari), ad altro luogo di osservazione, da svolgersi comunque totalmente nell'ambito del territorio Comunale, ove successivamente sarà allestita anche la camera ardente.
4. Trasporto al luogo di sepoltura di salme, resti mortali mineralizzati e non, compreso eventuali soste intermedie per la esecuzione del rito funebre, per le quali vengono richiesti servizi e trattamenti speciali intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: carro funebre da cerimonia, porta corone, trasporto di confezioni floreali, necrologi, ricordini, feretri e urne non economiche, nonché ogni altro eccedente.

I trasporti di cui ai punti 1 e 2, in quanto considerati servizi istituzionali indispensabili, sono effettuati gratuitamente dal Comune, direttamente o da impresa da esso incaricata.

I trasporti di cui ai punti 3 e 4 sono invece a carico del richiedente il servizio e possono essere effettuati, da imprese di pompe funebri in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia d'Affari di cui all'art. 115 del T.U.delle leggi di P.S.

### **Art. 8 ter. Autorizzazioni al trasporto funebre**

#### *1. Trasporto nel Comune*

L'autorizzazione al trasporto per seppellimento è rilasciata dal Sindaco a fronte dell'istruttoria svolta da AREA a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di

Stato Civile e del parere per l'autorizzazione al trasporto rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL.

L'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento dei feti è rilasciata dall'AUSL secondo le procedure indicate dall'art. 7 del DPR 285/90.

Le imprese di pompe funebri munite dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funeraria, possono eseguire i trasporti in cassa aperta durante il periodo di osservazione alle seguenti condizioni:

- a) Acquisizione di constatazione di decesso da parte di un medico;
- b) Richiesta debitamente sottoscritta di un familiare del deceduto;
- c) Uso di un mezzo idoneo e deposizione della salma in cassa aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del DPR n. 285/90;
- d) Consegna della documentazione di cui alle lettere a) e b) immediatamente dopo la effettuazione del trasporto all'ufficio di polizia mortuaria del gestore del servizio funerario comunale.

## 2. *Trasporto per altri Comuni*

Il trasporto di salme in un cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a fronte dell'istruttoria svolta da AREA a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal parere per l'autorizzazione al trasporto rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL.

Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Comuni intermedi, quando in essi si sia sostato per rendere onoranze alla salma.

Per il trasporto di prodotti abortivi, vale quanto specificato nel precedente punto 1.

## 3. *Trasporto da altro Comune*

Il trasporto di salme provenienti da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze, direttamente al cimitero. Viene rilasciata apposita disposizione al seppellimento indicando l'esatta sistemazione della salma.

## 4. *Trasporto all'estero o dall'estero*

Il trasporto di salme per e da un altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

## 5. *Trasporto di ceneri e resti*

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di cassette di resti ossei e possono essere svolti da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 285 del 10/09/1990.

## **Art. 8 quater. Del trasporto e dell'attività funebre**

1. L'impresa funebre che opera nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
2. Chiunque effettui il trasporto di cadavere deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale come modificato dalla legge n° 86 del 26/04/1990.
3. Il trasporto dei cadaveri, effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II del DPR 285 del 10/09/1990, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 9 - Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme**

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:

- a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre fuori Comune con una distanza superiore a 100 km;
- b) trasporto effettuato fuori Comune quando siano trascorse 48 ore dal decesso.

#### **Art. 10 - Orari e modalità dei trasporti**

Gli orari per i trasporti funebri sono disciplinati dal Sindaco su proposta di AREA; le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito sono stabiliti direttamente da AREA.

## CAPITOLO IV

### Cimiteri

#### **Art. 11 - Cimiteri**

Il Comune garantisce il servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 nei seguenti cimiteri:

- 1) Cimitero Monumentale (urbano)
- 2) Cimiteri del forese
  - Campiano
  - Casalborsetti
  - Castiglione di Ravenna
  - Coccolia
  - Filetto
  - Gambellara
  - Mandriole
  - Marina di Ravenna
  - Massa Forese
  - Mensa Matellica
  - Mezzano
  - Piangipane
  - S. Alberto
  - S. Bartolo
  - S. Marco
  - S. Pietro in Trento
  - S. Pietro in Vincoli
  - S. Zaccaria
  - Santerno
  - Savio
  - Villanova - S. Michele

#### **Art. 12 - Disposizioni Generali - Ammissione nei cimiteri**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 - 105 del DPR 10.9.90 n. 285.

Spettano ad AREA le attività di custodia, vigilanza e ordine dei cimiteri, compresa altresì la relativa manutenzione e gli altri servizi cimiteriali.

Nel Cimitero, salva sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Ravenna, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento nel cimitero in sepolture private individuali o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

## CAPITOLO V

### Inumazioni e Tumulazioni

#### **Art. 13 - Inumazione**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

1. sono '*comuni*' le inumazioni in campo comune della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e quelle delle salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni.
2. sono '*private*' le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Sono gratuite le inumazioni in campo comune di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Sono inoltre gratuite le inumazioni in campo comune di resti di salme non completamente mineralizzate, provenienti da esumazioni ordinarie effettuate nell'ambito dei cimiteri comunali.

#### **Art. 14 - Individuazione della fossa**

Ogni fossa è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Gestore, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e una targhetta di materiali inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata da AREA l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, oppure di una lapide di altezza non superiore a m. 1,55, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

Il costo e la manutenzione delle lapidi e dei copritomba sono interamente a carico dei richiedenti.

#### **Art. 15 - Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali, urne cinerarie, in opere murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune, da AREA o dai concessionari qualora questi ultimi abbiano avuto regolare concessione.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90

## CAPITOLO VI

### Esumazioni - Estumulazioni

#### **Art. 16 - Esumazione ordinaria**

Il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate previo preavviso, qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi.

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Sono gratuite le esumazioni in campo comune di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

#### **Art. 17 - Esumazione straordinaria**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco, previa istruttoria di AREA<sub>2</sub> per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

#### **Art. 18 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie**

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto e settembre;
- prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute;

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui delegato.

#### **Art. 19 - Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

1. sono estumulazioni '*ordinarie*' quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
2. sono estumulazioni '*straordinarie*' quando l'operazione viene richiesta prima della scadenza della concessione.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali in presenza del Responsabile o di un suo delegato del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL.

#### **Art. 20 - Disposizioni per le esumazioni e le estumulazioni**

A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90, il Sindaco, a fronte di istruttoria svolta da AREA su richiesta degli aventi diritto e, in mancanza, dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.

## CAPITOLO VII

### Cremazioni

#### **Art. 21 - Cremazioni**

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata tramite atto scritto con firma autenticata del coniuge e, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad una So.cre.m., è sufficiente la presentazione della dichiarazione sottoscritta dall'associato, convalidata dal relativo Presidente e depositata presso l'Ente.

Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, AREA, in qualità di gestore dei servizi funerari, si avvarrà a tal fine, dell'impianto più vicino o comunque di un impianto da essa scelto secondo criteri di convenienza economica, tecnica, di opportunità sociale.

## CAPITOLO VIII

### Norme Cimiteriali

#### **Art. 22 - Disciplina dell'ingresso**

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico del cimitero sono stabiliti dal Sindaco, su proposta di AREA

Nei cimiteri si può entrare solo a piedi ad eccezione del cimitero urbano in cui possono entrare con l'auto secondo modalità predefinite, tutti coloro che hanno difficoltà deambulatorie, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;
- c) alle persone munite di bandiere, drappi o vessilli in asta, se non preventivamente autorizzati dall'ufficio cimiteriale;
- d) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non compatibili con la natura del luogo;
- e) a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili;

Forme particolari di cerimonie funebri possono essere espletate all'interno del cimitero solo se realizzate nel pieno rispetto delle prescrizioni sopra descritte e con la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale competente.

#### **Art. 23 - Divieti speciali**

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- a) effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione;
- b) sfregiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero.
- c) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piante, ornamenti e lapidi;
- e) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f) filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti;
- g) consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;

- h) collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.

I divieti predetti possono essere applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

#### **Art. 24 - Obbligo di comportamento**

Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e comunque, in qualunque altra circostanza, è d'obbligo mantenere all'interno del cimitero un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.

E' vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato verrà inoltrata denuncia all'Autorità competente.

#### **Art. 25 - Responsabilità**

Il Gestore cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

## CAPITOLO IX

### **Disposizioni generali e Piani Regolatori Cimiteriali**

#### **Art. 26 - Disposizioni generali**

Il cimitero è dotato di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.9.90 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha inoltre aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.9.90 n. 285. Un apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto a vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.9.90 n. 285.

#### **Art. 27 - Piano Regolatore Cimiteriale**

AREA provvede ad elaborare i Piani Regolatori Cimiteriali per ogni singolo cimitero, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dagli artt.54-63 del D.P.R. n. 285/1990.

Tali Piani Regolatori saranno soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale.

## CAPITOLO X

### Concessioni

#### **Art. 28 - Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali**

L'assegnazione delle concessioni in generale, in tutti i cimiteri (urbano e forese), avviene tenendo conto dei seguenti criteri che permettono di valutare il diritto al rilascio della concessione e di elaborare una graduatoria in base alle quale viene stabilito l'ordine di priorità

- a) l'elenco dei richiedenti è costituito da coloro che hanno inoltrato apposita domanda;
- b) la precedenza viene riconosciuta a coloro che hanno salme tumulate in tombe o loculi altrui, resi disponibili, temporaneamente, dal diretto concessionario e quindi intendano predisporre la loro definitiva sistemazione,
- c) il numero delle salme tumulate in tombe altrui, come previsto al precedente comma, costituisce priorità d'ordine per la richiesta di terreno;
- d) il diritto alla concessione del lotto edificabile è condizionato all'accettazione delle seguenti condizioni: la posizione, l'orientamento, la tipologia edificatoria e i vincoli normativi sussistenti nel lotto;
- e) in presenza di salma, non solo il defunto ma anche il coniuge vivente ha titolo per assegnazione della concessione;
- f) ha diritto al rilascio della concessione la "persona sola" che certifica tale condizione mediante presentazione dello stato di famiglia;

L'inesistenza di almeno una delle condizioni descritte ai punti precedenti determina l'esclusione dall'elenco e l'archiviazione della richiesta inoltrata

#### **Art. 29 - Condizioni per il rilascio delle concessioni cimiteriali**

Il rilascio delle concessioni cimiteriali è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato non deve avere nessun'altra concessione, unica eccezione viene fatta per colui il quale è concessionario di loculi già occupati oppure di una sepoltura privata la cui capacità non permetta più tumulazioni;
- b) ogni qualvolta abbia luogo una concessione di lotto di terreno per la costruzione di una sepoltura privata, l'interessato, ha l'obbligo di retrocedere il loculo/i se ne è concessionario, qualora effettui il trasferimento delle salme;
- c) non può essere concesso un lotto di terreno per la costruzione di sepolture private a chi è già titolare di concessione di tomba esistente e ancora in grado di recepire salme.

### **Art. 30 - Sepolture private**

Nei limiti previsti dal Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art. 27, il Gestore può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonchè all'esercizio delle potestà comunali.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata.

### **Art. 31 - Diritto d'uso delle sepolture**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, etc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.

Le sepolture individuali private concesse in base all'art. 28 co.f), potranno essere occupate da resti mortali contemplati nel diritto di sepoltura in modo tale da non impedire lo spazio riservato al concessionario stesso

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi:

- *per gli atti redatti prima del 1988* - composta dagli ascendenti fino al 3° grado, discendenti in linea retta, fratelli e sorelle germani, consanguinei, il coniuge non separato legalmente, figli adottivi e legittimati;
- *per gli atti redatti dopo il 1988* - composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta, e loro coniugi, in qualunque grado, dai fratelli e sorelle fino a completamento della capienza.

La sepoltura di persone escluse dal diritto d'uso deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e da chi è subentrato ad esso, tramite apposita dichiarazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene altresì riconosciuto al convivente *more uxorio* del concessionario.

### **Art. 32 - Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali - Durata delle concessioni**

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Ufficio Amministrativo cimiteriale. Tale atto contiene l'individuazione della

concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:

1. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
2. la durata;
3. la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
4. le salme destinate ad esservi accolte ed in alcuni casi, quando richiesto, i patti speciali che la regolano;
5. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

Il rilascio di una concessione è subordinata al pagamento del canone secondo le tariffe deliberate dagli organi comunali competenti e vigenti al momento del rilascio della concessione

AREA può, per esigenze tecniche, riconoscere il diritto di concessione immediatamente dopo l'approvazione del piano di concessionamento, tramite la firma di un atto preliminare, riservando l'atto definitivo di concessione al momento successivo della consegna di manufatti, se la costruzione del manufatto è a carico del Gestore, o altrimenti all'esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria.

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

La durata della concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia è fissata in 99 anni con decorrenza dalla data del pagamento della tariffa di concessione al momento vigente; la durata della concessione di loculi e cellette ossario in colombario è fissata in 66 anni con decorrenza dalla medesima data di pagamento della relativa tariffa. Alla scadenza del termine, la concessione potrà essere rinnovata dagli aventi diritto alle stesse condizioni vigenti al momento della richiesta.

### **Art. 33 - Subentri**

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i soggetti che hanno titolo sulla concessione, al fine di conservare il diritto al subentro, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Gestore.

Tale richiesta deve essere inoltrata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il subentro è obbligatorio nel momento in cui qualcuno deve occupare la tomba dopo la morte del concessionario e comporta il versamento di un importo corrispondente alle spese amministrative sostenute da AREA; tale importo è determinato dalla stessa sulla base dei relativi costi medi ed è deliberato dall'organo comunale competente.

La rinuncia di chi è subentrato verrà accettata solo dietro richiesta di un nuovo subentrante.

Alla morte del subentrante, nei modi e tempi di cui ai comma precedenti, dovrà essere nominato un altro fra gli aventi al diritto alla concessione.

Colui che subentra ha facoltà di integrare il diritto di sepoltura, salva comunque la facoltà di AREA, entro il termine di 60 gg., di dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

#### **Art. 34 - Revoca della concessione**

AREA, per conto dell'Amministrazione Comunale, ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata a norma del presente articolo, e successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati da AREA, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

AREA dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 35 - Decadenza della concessione**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio di polizia mortuaria;
2. quando si accerta che la sepoltura privata è stata trasferita a terzi;
3. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
4. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
5. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
6. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;
7. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
8. quando non sia esercitato il diritto al subentro entro il termine di cui all'art. 33 co. 3.

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti 6. ed 7. è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'Albo Comunale e in quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

#### **Art. 36 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione**

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'arcata o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità del Gestore senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Gestore collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **Art. 37 - Riconcessioni**

Nel caso in cui il concessionario e tutti gli aventi diritto alla tumulazione risultino da ricerca anagrafica estinti, il Comune può accettare richiesta di nuova concessione, inoltrata tramite autocertificazione redatta da parte di un parente del concessionario fino al 3° grado in linea retta ed in mancanza, o in caso di rinuncia di questi, da parte di qualunque altro, purché specifichi il motivo della richiesta.

In tale caso il nuovo concessionario avrà l'obbligo di mantenere in detta sepoltura le salme e/o i resti ivi presenti.

#### **Art. 38 - Autocertificazione per tumulazioni urgenti**

Qualora ci si avvalga degli artt. 33 e 37 del presente Regolamento, potrà essere concessa la sepoltura avvalendosi dell'autocertificazione.

Nel caso in cui risultassero non sussistere le condizioni per il subentro e per la riconcessione, il richiedente si impegna ad estumulare/esumare la salma a proprie spese. La salma sarà estumulata nei tempi fissati dall'Amministrazione.

#### **Art. 39 - Retrocessione di concessioni cimiteriali**

Il titolare di una concessione ed altresì gli aventi diritto, hanno facoltà di rinunciare alla concessione prima della scadenza del termine previsto, mediante presentazione di autocertificazione contenente espressa volontà di retrocessione.

AREA può accettare, a sua discrezione, la retrocessione di concessione di sepolture individuali (loculi e cellette) costruite dall'Amministrazione Comunale

o da AREA stessa e di aree, compreso eventualmente il/i manufatto/i privato/i ivi costruito/i, solamente a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti o, su esplicito consenso del nuovo concessionario possano ivi rimanere.

AREA ha facoltà di richiedere alla parte che retrocede, quale elemento vincolante per accettare la retrocessione, di indicare un nuovo concessionario.

In sede di retrocessione, sia per sepolture individuali che per sepolture o aree private in concessione a tempo indeterminato (c.d. perpetua), novantanovenale e sessantaseiennale, sarà riconosciuto ai retrocedenti una cifra pari a percentuali di indennizzo riportate nelle tabelle allegate al presente regolamento.

## CAPITOLO XI

### Norme tecniche

#### **Art. 40 - Progettazione e costruzione di sepolture private**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati da AREA, su conforme parere del Dirigente individuato dall'AUSL come titolare delle funzioni attribuite dal DPR 285/90 al Coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui al capitolo XVII del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune e ad AREA, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio competente di AREA.

Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto pena la dichiarazione di decadenza e diffida della concessione in oggetto. AREA procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza AREA provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Previa autorizzazione di AREA è possibile collocare lapidi, ricordi e similari.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione.

#### **Art. 41 - Manutenzione delle sepolture private**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Nelle sepolture private costruite dal Comune o da AREA, nelle quali la tipologia costruttiva sia tale da presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (concessioni di singoli loculi in batteria, etc..), AREA provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Negli altri casi di manufatti costruiti dal Comune o da AREA ma aventi diversa tipologia (es. edicole, arcate di famiglia, etc..) la manutenzione ordinaria e straordinaria spetta ai singoli concessionari.

Il Comune, su proposta di AREA si riserva la facoltà di istituire a carico dei concessionari un canone annuale relativo a tutti gli interventi di manutenzione all'interno del cimitero.

#### **Art. 42 - Disposizioni per i lavori all'interno del cimitero**

Chiunque lavori all'interno dei cimiteri, dovrà sottostare alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal Responsabile di AREA. Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

#### **Art. 43 - Responsabilità e deposito cauzionale**

I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati ad AREA, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissato in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

AREA trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, etc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art. 44 - Recinzione aree - materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente di AREA.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 45 - Introduzione e deposito di materiali**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio competente di AREA.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc..

#### **Art. 46 - Vigilanza**

I tecnici di AREA vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

A lavori ultimati, AREA accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 43.

#### **Art. 47 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza
- d) Al personale suddetto è vietato:
- e) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- f) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- g) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- h) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- i) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

#### **Art. 48 - Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, etc..) od una concessione (aree, arcate, loculi, appositioni di epigrafi, lapidi, croci, costruzione di tombe, edicole, monumenti, etc.....), s'intende agisca in nome e per conto, e con il preventivo consenso, di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale ed AREA s'intenderanno e resteranno estranee all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una pronuncia definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 49 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento di AREA con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 50 - Sanzioni**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo,

sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

#### **Art. 51 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

**TABELLA ALLEGATA N. 1**

**PERCENTUALE DI INDENNIZZO PER SEPOLTURE INDIVIDUALI in**  
**colombario**  
**(LOCULI E CELLETTE)**

Intervallo di usufruzione	PERCENTUALE di indennizzo		
	66 anni	Concessione a: 99 anni	tempo indeterminato
0 - 5	60%	60%	60%
6 - 10	50%	50%	50%
11 - 15	45%	45%	45%
16 - 20	45%	45%	45%
21 - 25	35%	35%	35%
26 - 30	35%	35%	35%
31 - 35	35%	35%	35%
36 - 40	25%	25%	25%
41 - 45	25%	25%	25%
46 - 50	25%	25%	25%
51 - 55	10%	25%	25%
56 - 60	10%	25%	25%
61 - 65	10%	25%	25%
66 - 70	scade	10%	10%
71 - 75	/	10%	10%
76 - 80	/	10%	10%
81 - 85	/	10%	10%
86 - 90	/	10%	10%
91 - 95	/	10%	10%
96 - 99	/	10%	10%
> 99	/	Scade	10%

**TABELLA ALLEGATA N. 2**  
**PERCENTUALE DI INDENNIZZO PER LE AREE**

Intervallo di fruizione	PERCENTUALE di indennizzo	
	Concessione a : 99 anni	Concessione a tempo indeterminato
0 - 5	75%	75%
6 - 10	70%	70%
11 - 15	60%	60%
16 - 20	60%	60%
21 - 25	60%	60%
26 - 30	50%	50%
31 - 35	50%	50%
36 - 40	50%	50%
41 - 45	50%	50%
46 - 50	40%	40%
51 - 55	40%	40%
56 - 60	40%	40%
61 - 65	30%	30%
66 - 70	30%	30%
71 - 75	20%	20%
76 - 80	20%	20%
81 - 85	20%	20%
86 - 90	20%	20%
91 - 95	20%	20%
96 - 99	20%	20%
> 99	scade	20%

### TABELLA ALLEGATA N. 3

## PERCENTUALE DI INDENNIZZO PER MANUFATTI DI SEPOLTURE FAMILIARI

Intervallo di usufruzione	PERCENTUALE di indennizzo	
	Concessione a: 99 anni	Concessione a: Tempo indeterminato
0 - 5	75%	75%
6 - 10	70%	70%
11 - 15	50%	50%
16 - 20	50%	50%
21 - 25	50%	50%
26 - 30	50%	50%
31 - 35	50%	50%
36 - 40	50%	50%
41 - 45	50%	50%
46 - 50	50%	50%
51 - 55	50%	50%
56 - 60	50%	50%
61 - 65	50%	50%
66 - 70	50%	50%
71 - 75	50%	50%
76 - 80	50%	50%
81 - 85	50%	50%
86 - 90	50%	50%
91 - 95	50%	50%
96 - 99	50%	50%
> 99	scade	50%

## **NOTE AGLI ALLEGATI**

La percentuale di indennizzo dei loculi, delle cellette e delle aree è calcolata sulla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta di retrocessione.

La percentuale di indennizzo per il manufatto di sepoltura privata eventualmente edificato è calcolata sul valore che l'ufficio tecnico di Area determinerà in seguito ad apposita perizia di stima.